

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2024
191/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL 2023 DALL'IMPRESA MAGGIORE DI
TRASPORTO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL
GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1295^a riunione del 21 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato contenente il *“Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”* (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato contenente il *“Testo integrato del bilanciamento”* (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo allegato contenete il “*Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto*”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 565/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato contenente il “*Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale*” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2019, 223/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 556/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 510/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2021, 241/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 497/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 215/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 700/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 700/2022/R/gas);
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto dell’8 aprile 2024, prot. Autorità 25767 della medesima data (di seguito: comunicazione 8 aprile 2024).

CONSIDERATO CHE:

- il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte dell’Autorità;
- tra le altre cose, il TIMMIG contiene le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento da parte dell’impresa maggiore di trasporto delle attività strumentali all’esercizio della suddetta funzione di monitoraggio attribuita all’Autorità;
- in particolare, l’articolo 6, comma 1, del TIMMIG prevede che l’impresa maggiore di trasporto assicuri e mantenga nel tempo la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio attraverso la costituzione di un apposito ufficio (di seguito: *Ufficio di monitoraggio SRG*) dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TIMMIG, i costi dell’*Ufficio di monitoraggio SRG* sono finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema del gas, di cui all’articolo 8 del TIB;

- l'articolo 7, comma 2, del TIMMIG, inoltre, prevede che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta per approvazione all'Autorità:
 - i. entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano di Attività ed il corrispondente preventivo dei costi per l'anno successivo;
 - ii. entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell'attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Tale consuntivo deve essere redatto tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dell'esigenza di evitare duplicazioni di riconoscimenti già attivi nella regolazione tariffaria del trasporto del gas;
- il medesimo articolo 7 del TIMMIG, infine, al comma 4 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) liquidi i costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* sulla base della quantificazione a preventivo per il medesimo anno, di cui al comma 7.2, e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente ed approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 700/2022/R/gas, l'Autorità ha approvato il Piano di Attività ed il corrispondente preventivo dei costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* per l'anno 2023, per un importo pari a 815.000 euro;
- il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nel 2023 per il monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, unitamente alla relazione delle corrispondenti attività svolte, è stato trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto all'Autorità con la comunicazione 8 aprile 2024;
- la comunicazione di cui al precedente alinea evidenzia che:
 - i. i costi sostenuti per l'attività di monitoraggio nel 2023 sono stati predisposti secondo i criteri di contabilità industriale e riportati secondo le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al TIUC;
 - ii. l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso del 2023 è pari a 671.854 euro, e risulta inferiore a quello del preventivo di cui alla deliberazione 700/2022/R/gas essenzialmente per l'assenza del ricorso a prestazioni esterne;
 - iii. nel consuntivo non sono inclusi i costi di realizzazione e integrazione del *Database dei dati fondamentali*, di cui al comma 5.3, lettera b, del TIMMIG che sono ricompresi nell'ambito dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto. Sono, invece, inclusi i costi relativi alle attività IT a supporto del suddetto *Database*;
 - iv. le attività sono state svolte in linea con le previsioni del Piano Attività 2023, approvato dall'Autorità con la deliberazione 700/2022/R/gas.

RITENUTO CHE:

- il consuntivo dei costi relativo all'anno 2023 sia coerente con l'insieme delle attività in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale svolte dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* descritte nella corrispondente relazione dell'attività svolta;
- sia, pertanto, opportuno approvare i suddetti costi nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto con la comunicazione 8 aprile 2024

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo, pari 671.854 euro, relativo alle attività svolte dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso dell'anno 2023 per il monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa maggiore di trasporto e alla Cassa per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini